

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

Tra

TheF Charging S.r.l., con sede legale in Via Montevecchio 11 – 10128 Torino, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e partita iva numero 11949270018, nella persona dell'amministratore delegato Federico Fea, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità "**TheF**") – da una parte -

e

Comune di Vigevano con sede legale in codice fiscale in questo atto rappresentata da in qualità di domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (di seguito per brevità "**Comune**") – dall' altra parte –

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- a) In Europa, una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- b) A far data dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica con l'obiettivo principale di ridurre l'inquinamento atmosferico, al fine di tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- c) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- d) Ai sensi dell'art.17-septies della succitata Legge 134/2012, il 9 luglio 2013 è stato approvato il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), il quale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- e) Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" che contempla un elenco di misure volte a promuovere la

diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi con l'obiettivo di ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas nel settore dei trasporti;

- f) Il 22 ottobre 2014 il Parlamento Europeo ha emanato la “Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi”, la quale stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione per attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. Tale Direttiva stabilisce i requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati Membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento;
- g) Il Decreto-Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. “Decreto Semplificazioni”) ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l’obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche;
- h) Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell’aria e considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico;
- i) Il Comune è interessato all’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
- j) TheF ricopre il ruolo di e-Mobility Service Provider (eMSP) e Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto che installa e gestisce le infrastrutture di ricarica composte da uno o più punti di ricarica (di seguito “Infrastrutture di Ricarica” o “IdR”) per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana delle infrastrutture, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere. I servizi di TheF sono identificati con il marchio “POWY”;
- k) In qualità di CPO è gestore e proprietario delle IdR curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi, ivi inclusa l’eventuale assistenza tecnica agli utenti finali (guidatori di veicoli elettrici) tramite call center dedicato. Inoltre, TheF garantisce l’interoperabilità delle IdR mettendole a disposizione sulle principali piattaforme di e-roaming e/o stipulando accordi di interoperabilità diretta con i principali eMSP di mercato, che con propri strumenti (es. APP) e autonome politiche commerciali, erogano i servizi di ricarica agli utenti finali, occupandosi dell’autenticazione del cliente e della gestione del pagamento;
- l) TheF, in qualità di eMSP, eroga anch’essa il servizio di ricarica dalle IdR agli utenti finali, occupandosi dell’autenticazione del cliente e della gestione del pagamento.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il **"Protocollo"**).

Art. 2 - OGGETTO.

Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da un numero di IdR pari a 4, da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale individuate nell'elenco sub Allegato 1 con la possibilità, da concordare tra le parti, di integrare il presente protocollo successivamente ed eventualmente rivedendone i criteri.

Le aree di installazione, il numero e la tipologia di IdR definitive saranno individuate e concordate tra le Parti prima dell'invio da parte di TheF al Comune dei progetti esecutivi di ciascuna installazione.

Le Parti danno atto che, per ogni area individuata come da sub Allegato 1, indipendentemente dal numero di IdR concordato tra le Parti ed indicato all'Allegato 1, TheF potrà installare, previo accordo con il Comune, anche in tempi diversi ma sempre all'interno della durata di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, un numero di IdR superiore a quello concordato ed indicato all'Allegato 1.

Successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo, TheF contatterà il Comune per fissare un appuntamento per l'effettuazione di un sopralluogo tecnico – congiuntamente al distributore di zona - presso le aree individuate in sub Allegato 1, al fine di verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per l'installazione. Nel caso di esito negativo di tale verifica in una o più delle predette aree TheF informerà il Comune in merito all'impossibilità di procedere con l'installazione delle IdR nella/e predetta/e aree e le Parti potranno congiuntamente stabilire se individuare o meno una nuova localizzazione per la/le IdR.

Art. 4 - CARATTERISTICHE IdR.

Fatta eccezione per i tempi richiesti per le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e per altre ipotesi non prevedibili, le Infrastrutture di Ricarica installate da TheF saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica, allo stato attuale, non prevede alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere uno smartphone o un dispositivo identificativo cliente RFID (es. tessera, key fob, etc.). Verrà peraltro garantita da TheF la possibilità di attivare e pagare la ricarica direttamente in loco, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento o scaricare alcuna applicazione specifica.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, stante la rapida evoluzione della tecnologia, non è escluso che TheF possa utilizzare, in futuro, soluzioni tecnologicamente diverse rispetto a quanto attualmente rappresentato.

Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI.

TheF si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, ovvero tramite società terze nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile, alle seguenti attività:

- individuare congiuntamente al Comune, all'interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle installazioni delle IdR per veicoli elettrici;
- progettare le "Aree dedicate", composte dalle IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle IdR e provvedere alla loro installazione, precisando esplicitamente che tali infrastrutture restano di proprietà di TheF;
- provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà di TheF;
- esercire e gestire le IdR per l'intera durata del presente Protocollo e provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della IdR;
- mantenere la Infrastruttura di Ricarica, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- adeguare tutta la strumentazione delle IdR agli obblighi normativi;
- provvedere alla realizzazione e manutenzione per tutta la durata del contratto di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
- provvedere alle attività di collaudo;
- sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Vigevano da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle IdR ad esclusione del Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) ai sensi del Decreto-Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9;
- rimuovere, in tempi ragionevoli anche compatibilmente con le esigenze di TheF, le IdR e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune che dia evidenza delle sopravvenute circostanze di fatto, nuove e imprevedibili e imposte da legge o da regolamenti senza alcun onere per l'Amministrazione;
- corrispondere al Comune, nel caso i siti individuati ricadano su aree di sosta a pagamento, un canone annuo pari ad €. 1.000,00 per ogni colonnina su stalli a pagamento sottratti all'utilizzo pubblico quale importo dovuto per gli incassi non goduti.

Il Comune si impegna a:

- individuare, congiuntamente a TheF, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle IdR da parte di TheF all'interno del sito di sua proprietà;

- mettere a disposizione, a titolo gratuito, le porzioni di suolo necessarie all'installazione ed utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo e mantenere l'idoneità all'utilizzo suddetto, fermo restando l'obbligo di pagamento dei tributi previsti per la posa e/o per la permanenza delle suddette infrastrutture sul suolo pubblico;
- assicurare la necessaria collaborazione per rendere possibile il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di TheF medesima e con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogni IdR installata per tutta la durata del presente Protocollo;
- fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica.

Art. 6 - DURATA.

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di anni 15 (quindici) a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo da concordarsi tra le Parti prima della scadenza con richiesta scritta via PEC.

Art. 7 – COSTI

La sottoscrizione del presente protocollo non genera alcun costo di progettazione, posa, manutenzione o rimozione a carico del Comune.

Art. 8 - NON ESCLUSIVITA'

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente protocollo d'intesa con terzi o con altri Enti Pubblici.

Art. 9 – COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo. Nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

Art. 10 - RISERVATEZZA.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;

- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed a terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

Art. 11 - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

Il Comune riconosce e prende atto che TheF è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del *know-how* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le IdR, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto da TheF.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del Protocollo, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. UE 2016/679, di seguito "GDPR"), del D.lgs. 196/2003 (di seguito il "Codice Privacy"), ove applicabili, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Al fini dell'esecuzione del presente Protocollo le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali relativamente ai dati dei clienti, per quanto di competenza di ciascuna.

Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Protocollo; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Protocollo; a custodire – in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa (dal GDPR e, ove applicabile dal Codice Privacy) e da ogni altra disposizione legislativa o regolarmente in materia – i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.

Art. 13 - FORO COMPETENTE – MODIFICHE – CESSIONE.

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro. Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d'ora, previa comunicazione inoltrata via PEC, a che

il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di TheF in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa TheF.

Art. 14 - SPESE DI REGISTRAZIONE.

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 Il comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 15 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per TheF

PEC: thefcharging@pec.it

Per il Comune:

PEC:

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

per TheF Charging S.r.l.

.....

per il Comune

**ALLEGATO 1 – IDENTIFICAZIONE AREE DI INSTALLAZIONE E NUMERO DI INFRASTRUTTURE DI
RICARICA IDR**

INDIRIZZO	IDR DA INSTALLARE
VIA EDMONDO DE AMICIS 45°19'10.6"N 8°51'42.6"E	1AC E 1DC
VIA CARROBBIO 45°18'54.9"N 8°51'22.1"E	1DC
CORSO GARIBALDI 45°18'57.8"N 8°51'08.4"E	1DC